

## LE NOVITA' ANTIRICICLAGGIO NEL DECRETO DI RECEPIMENTO DELLA IV DIRETTIVA

La prevenzione, il contrasto, nuove regole sulla trasparenza del titolare effettivo e il ruolo della Guardia di Finanza e dei professionisti.

### Gli elementi di valutazione del sospetto di riciclaggio e l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette

**Antonio Fortarezza**

Presidente Commissione Antiriciclaggio  
ODCEC Milano

# LA GESTIONE DEL RISCHIO

Ogni soggetto in generale gestisce dei rischi.

All'interno di uno studio professionale la gestione del rischio è un elemento della gestione di grande attenzione.

- Rischi finanziari
- Rischi etici
- Rischi reputazionali
- Rischi responsabilità civile
- Rischi responsabilità incidenti sul lavoro
- Rischi informatici
- Rischi perdita dei dati
- Rischi privacy
- Rischio riciclaggio
- Etc etc

CHI DEVE GESTIRE QUESTI RISCHI DELLO STUDIO ?

Il rischio di essere coinvolti a propria insaputa in una operazione illecita del cliente è un rischio da gestire e se si come lo si gestisce?

LA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO E' UNA NORMATIVA CHE HA LO SCOPO DI GESTIRE E PREVENIRE UN PARTICOLARE RISCHIO

**Attenzione:**

se il coinvolgimento non è a propria insaputa la normativa antiriciclaggio non entra in gioco e valgono altre regole contenute nel codice penale

La normativa antiriciclaggio costringe il destinatario ad interrogarsi sulle proprie scelte in termini di gestione del rischio di riciclaggio

Fatto o evento  
indice di rischio  
o segnale di  
«pericolo»



Responsabilità penali

Responsabilità amministrative

L'adeguata verifica serve per comprendere le dinamiche e per eventualmente normalizzare eventuali segnali di allarme

## Momento fondamentale dell'adeguata verifica del cliente:

Informazioni sulla natura e scopo della prestazione professionale

Art. 18 Dlgs.  
90/2017

Acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

- Instaurazione del rapporto
- Relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore
- Relazioni tra cliente e titolare effettivo
- Relazioni tra cliente e attività lavorativa

Se il rischio aumenta:

- Acquisire ulteriori informazioni comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente

## Art 24 Dlgs 90/2017

### Alcuni segnali di allerta contenuti nella legge:

- Rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati ovvero eseguiti in circostanze anomale;
- Clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio;
- Strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale;
- Società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
- Attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;

## Art 24 Dlgs 90/2017

### Alcuni segnali di allerta contenuti nella legge:

- Assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta;
- Operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
- Prestazioni professionali od operazioni a distanza;
- Pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
- Rapporti con clienti o titolari effettivi persone politicamente esposte



In presenza di alcuni segnali di allerta (e in assenza del sospetto) la legge stabilisce di aumentare l'attenzione:

Art. 25  
Dlgs. 90/2017

I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, adottano misure rafforzate di adeguata verifica della clientela **acquisendo informazioni aggiuntive** sul cliente e sul titolare effettivo, **approfondendo** gli elementi posti a fondamento delle valutazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto e **intensificando la frequenza** dell'applicazione delle procedure finalizzate a garantire il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

**Le autorità, soprattutto quelle investigative, forniscono ai destinatari, indicazioni di aree o operatività a rischio:**

- Modelli e Schemi di comportamento anomalo, Quaderni antiriciclaggio dell'UIF
- Indicatori di anomalia del Ministero della Giustizia
- Circolare GDF n. 83607/2012 - All.6
- Rapporto del GAFI su "*ML and TF Vulnerabilities of Legal Professionals*" (red flags)

In questi rapporti delle Autorità ci sono molti elementi comuni



- Paesi non collaborativi
- Strutture anonime o non trasparenti
- Trust, fondazioni, titoli al portatore etc
- Complessità della catena di controllo

Attenzione: **paesi e giurisdizioni «problematiche»**

- D.M. 9 agosto 2016 (white list)
- Regolamento UE 2016/1675 (Paesi ad alto rischio)
- DM 10 Aprile 2015 (Paesi con obblighi equivalenti)



**...in progress.....dicembre 2016**



Individuare "paesi ad alto rischio" (**all'interno e all'esterno dell'UE**) e di stabilire se esistano similitudini tra i loro ordinamenti giuridici e/o contesti imprenditoriali che rendono tali paesi più allettanti per i soggetti in cerca di segretezza.

Cercheranno di adottare metodi obiettivi per mettere in evidenza i rispettivi ruoli nei meccanismi offshore e di evasione fiscale.

Elencare o identificare per paese le norme, le leggi o le prassi amministrative più problematiche.


# LA SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Attenzione: analisi e coordinamento delle informazioni

Art. 1  
D.M.  
16/04/2010

La **mera ricorrenza** di operazioni o comportamenti **descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per una SOS**, per cui è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela.

L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più indicatori **può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta**. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione **ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione** che, sebbene **non descritti** negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto.



Con l'**adeguata verifica** e la **conservazione**, si potrebbero «**normalizzare**» indicatori che in astratto appaiono come anomali

## La definizione di riciclaggio «**amministrativo**»

1. Ai fini di cui al comma 1, s'intende per riciclaggio:
  - a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
  - b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
  - d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere a), b) e c) l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Attenzione: con la riforma sparisce la precedente formula sulla «intenzionalità delle condotte»



Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:

## Quando?

I soggetti obbligati, **prima di compiere l'operazione**, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque **i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.**

## Il concetto di operazione Art. 1 Dlgs 90/2017

- ❑ **operazione:** l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- ❑ **operazioni collegate:** operazioni tra loro connesse per il perseguimento di un unico obiettivo di carattere giuridico patrimoniale;
- ❑ **operazione frazionata:** un'operazione unitaria sotto il profilo del valore economico, di importo pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;
- ❑ **operazione occasionale:** un'operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere; costituisce operazione occasionale anche la prestazione intellettuale o commerciale, ivi comprese quelle ad esecuzione istantanea, resa in favore del cliente;



## Il sospetto

Il sospetto è desunto:

dalle caratteristiche

dall'entità

dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche **della capacità economica** e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi acquisiti

**Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, costituisce elemento di sospetto.**

Come mi devo comportare in presenza del sospetto?

In presenza degli elementi di sospetto i soggetti obbligati **non compiono l'operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione** di operazione sospetta.

Sono fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l'atto o eseguito l'operazione, **ne informano immediatamente la UIF**

## Il segreto professionale

Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, **non costituiscono violazione** di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilità di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell'attività criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l'attività illegale sia stata realizzata.

## Esonero dalla segnalazione

L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento **dei compiti di difesa o di rappresentanza** del medesimo **in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria** o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, **compresa la consulenza** sull'eventualità **di intentarlo o evitarlo**, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.

## La legge tutela il diritto alla difesa

- ❑ Incarico di esaminare un atto di qualunque natura e specie, che abbia le caratteristiche di poter essere impugnato o reclamato ad esempio innanzi alla giurisdizione tributaria (anche atti di natura endo-procedimentale quali ad esempio i processi verbali di constatazione).
- ❑ Incarico di Consulenza Tecnica in un procedimento giudiziario.
- ❑ Incarico di assistere il cliente, nell'ambito di un procedimento giudiziario, in cui al di fuori di un incarico di Consulente tecnico di Parte, lo stesso abbia un ruolo unitamente al difensore di coordinamento, preparazione e assistenza a seconda dei casi all'attore o al convenuto.

# LE SANZIONI



Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro.

Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:

- a) è elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro.
- b) è elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.



Ai soggetti obbligati che, con una o più azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o più violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di **adeguata verifica** della clientela e di **conservazione** da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.

# NUOVO CANALE DEL CNDCEC PER L'INOLTRO DELLE SOS ANONIME

# Novità: anonimato del segnalante

Nuovo portale del CNDCEC per le sos



[www.antiriciclaggiopro.it](http://www.antiriciclaggiopro.it)

The screenshot shows the 'Inserimento nuova segnalazione' (New Report Insertion) page of the As-SOS portal. The page is divided into several sections:

- Identificativo della segnalazione (dati a carico del sistema):** Fields for 'Numero protocollo DFF', 'Anno' (set to 2017), 'Numero della segnalazione', 'Modalità di notifica' (set to 02), and 'Codice segnalazione' (set to 00150041000).
- Struttura Segnalazione:** A sidebar menu with a tree structure. The 'Segnalazione' folder is expanded, showing sub-items like 'Operazioni', 'Persone Fisiche', 'Persone Non Fisiche', 'Rapporti', 'Legami operazione-rapporto', 'Legami soggetto-rapporto', 'Legami soggetto-operazione', 'Prevedimenti', 'Fenomeni', 'Note', and 'Segnalazioni Collegate'.
- Segnalazione:** The main form area with two sections:
  - Dati generali della SOS:** Fields for 'Tipo segnalazione' (dropdown), 'Motivo costituzione' (dropdown), 'Protocollo segnalazione sostituito' (text), and 'Origine segnalazione' (dropdown).
  - Operatività sospetta:** Fields for 'Numero di operazioni' (text), 'Rischio' (dropdown), 'Importo' (text), and a checkbox for 'Non Determinabile'.

At the bottom right, there is a 'Conferma' button with a green checkmark icon.

# Grazie per l'attenzione

